Il Responsabile del Servizio comunicava che agli atti dello stesso Comando non esisteva un ordine di servizio specifico relativo all'impiego dei vigili presso la Sala consiliare in occasione del Consiglio comunale pertanto, poiché la comunicazione proveniente da un pubblico ufficiale fa fede fino querela di falso, non si è potuto fare altro che ritenere legittimo il rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione coinvolta.

4.13.4. Richiesta di accesso agli atti relativi alla realizzazione di un opificio

E' stato ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo e Urbanistico di un Comune nei confronti di una istanza intesa ad ottenere la visione e copie degli atti relativi alla realizzazione di un fabbricato-opificio in aderenza all'abitazione della ricorrente.

Nel caso di specie, nonostante nell'istanza fossero ben individuati gli atti per i quali si richiedeva l'accesso quali la comunicazione circa l'avvenuta ultimazione dei lavori, nonché il rilascio dell'autorizzazione all'agibilità dei locali adibiti a lavorazioni

con relativa verniciatura, il predetto Dirigente si limitava a comunicare genericamente che agli atti non risultava alcuna documentazione a nome della ditta appaltatrice.

Al riguardo è stato evidenziato che il Dirigente in questione non poteva sottrarsi al rilascio degli atti espressamente individuati dalla ricorrente, qualora effettivamente formati o utilizzati dall'Amministrazione comunale ai fini dell'attività amministrativa, trattandosi di documentazione innanzitutto non coperta da segreto d'ufficio e, tra l'altro, utile a far valere i propri interessi sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e della tutela dei valori ambientali.

4.14. VARIE

Estesa e variegata la casistica di interventi in questo settore residuale, nel quale trovano spazio varie richieste non collocabili in altre materie.

Le questioni più ricorrenti sono state quelle relative alla difficoltà di rapporti – negli enti locali – tra i diversi schieramenti politici; in generale sono stati i consiglieri di minoranza a richiedere pareri al Difensore civico o a lamentare comportamenti illegittimi da parte della maggioranza.

Il Difensore civico, pur non rientrando tra i compiti dell'Ufficio quello di dare consulenze giuridiche, ha sempre fornito chiarimenti e pareri sui casi presentati, cercando di indirizzare gli esponenti verso la risoluzione dei problemi sollevati.

4.14.1. Finanziamenti regionali per il completamento urbanizzazione zona industriale

Alcuni Consiglieri di minoranza di un comune si sono rivolti al Difensore civico al fine di sapere se il Comune sia tenuto o meno, all'atto di richiesta di liquidazione del contributo regionale, a

comunicare gli introiti realizzati per lo stesso titolo (cioè le urbanizzazioni) mediante il versamento della Bucalossi da parte dei privati.

Altro quesito posto all'attenzione dell'Ufficio riguardava il fatto se gli stessi introiti "Bucalossi" potevano essere utilizzati per le altre opere al di fuori delle finalità per cui essi stessi erano stati richiesti.

L'Ufficio interessava della problematica la Direzione attività produttive regionali, che precisava che il finanziamento assegnato al Comune veniva erogato allo stesso previa presentazione degli stati di avanzamento lavori e che pertanto solo ad ultimazione dei lavori medesimi ed all'avvenuto collaudo si veniva a conoscenza del costo delle opere.

Quanto al secondo punto sollevato dai consiglieri di minoranza, veniva altresì precisato che gli introiti percepiti a titolo di oneri per la Bucalossi venivano amministrati nel rispetto delle leggi di bilancio comunale, e che l'amministrazione del Comune stesso non era tenuta a comunicare alla Regione la loro

destinazione d'uso, non essendo gli stessi in correlazione con eventuali finanziamenti regionali erogati.

4.14.2. Presunte illegittimità in una gara di appalto

Una società di impianti elettrici e tecnologici si è rivolta al Difensore civico lamentando l'illegittima esclusione della stessa da una gara per lavori di realizzazione di un sistema fotovoltaico, indetta da un'amministrazione provinciale.

La Provincia aveva motivato l'esclusione con il fatto che l'autocertificazione era priva delle dichiarazioni relative ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del direttore tecnico indicato sull'attestazione sostitutiva.

Ciò che veniva contestato dalla società era soprattutto il fatto che, in taluni casi, così come specificato dalla giurisprudenza maggioritaria, l'ente appaltante aveva il potere-dovere di richiedere l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenuta insufficiente.

Dalla disamina della documentazione inviata dalla società – ed in particolare dal disciplinare di gara – emergeva in effetti che le

dichiarazioni previste al punto A - 3/2 erano state rilasciate in modo cumulativo dal legale rappresentante della società stessa per tutti i soggetti interessati, non contenendo lo stesso bando alcun diverso e espresso rinvio.

D'altra parte l'amministrazione, se avesse voluto richiedere (così come previsto dal 2° comma dell'art. 57 del DPR n. 554/94) una diversa e separata modalità di dimostrazione per gli aspetti di cui alle lett. b) e c) avrebbe dovuto specificarlo nel disciplinare, costituendo il medesimo la legge speciale della gara.

A seguito di tali considerazioni, il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e Attività Produttive dell'Amministrazione provinciale, comunicava allo scrivente che era stata rimessa la determinazione di annullamento, in sede di autotutela, con la conseguente riapertura della procedura di gara e riammissione della ditta esponente.

4.14.3. Richiesta parere

Il Dirigente dell'Ufficio Caccia e Pesca di un'amministrazione provinciale ha chiesto di conoscere l'avviso del Difensore Civico

sulle perplessità espresse dall'Ufficio Legale della stessa Provincia, circa la compatibilità delle norme contenute nell'art. 44, comma 3 della L.R. n. 10/2004 con quelle di cui all'art. 22, comma 6 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti abilitati ad esercitare il controllo sulla fauna; materia che aveva tra l'altro formato oggetto di una Convenzione tra l'Amministrazione provinciale e un ente parco.

Al riguardo, l'Ufficio non ha ravvisato elementi di dissidio tra le due differenti normative, tali da configurare una situazione di illegittimità costituzionale della norma regionale (che esplica pertanto la sua efficacia), posto che la fonte statale si limitava a dettare un criterio di carattere preferenziale nella scelta delle persone autorizzate ad effettuare eventuali prelievi o abbattimenti selettivi della fauna, lasciando al legislatore regionale un certo margine di discrezionalità nell'adattare la norma di principio alle specificità territoriali.

In questo senso, si è ritenuto che la regione abbia introdotto un'ulteriore specificazione della disciplina nazionale, senza travalicare i limiti posti alla sua autonomia legislativa anche alla

luce dei nuovi rapporti tra legislazione statale e regionale in materia, derivanti dalla riformulazione dell'art. 117 della Costituzione.

4.14.4. Rifiuto di iscrizione associazione pro-loco

Un cittadino si è rivolto all'Ufficio per lamentare il comportamento di una Associazione Pro Loco il cui Consiglio Direttivo aveva respinto la sua domanda di iscrizione motivando la decisione con "il persistente atteggiamento di ostilità dimostrato nei confronti dell'Associazione" e con una presunta "incompatibilità di tali atteggiamenti con lo spirito dell'Associazione stessa e con quanto riportato nello Statuto".

Avverso tale determinazione lo stesso aveva presentato ricorso – ai sensi dell'art. 4 dello Statuto – anche al Collegio dei probiviri, che tuttavia non si era espresso nel termine dei 30 giorni previsto dallo Statuto.

Nel merito il difensore ha ricordato che – in base allo Statuto della predetta Associazione approvato dalla Giunta regionale –

l'iscrizione doveva essere aperta "a chiunque ne facesse richiesta scritta" accettandone lo Statuto ed i regolamenti sociali.

Inoltre la normativa regionale, che disciplina la materia (art. 5 L.R. n. 47/1975), pone come presupposto fondamentale per l'approvazione regionale dello Statuto delle Associazioni Pro Loco il fatto che questa preveda "la possibilità" di una partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'Associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località, salvo quelli derivanti dalla minore età e dall'inadempienza agli obblighi associativi.

Va da sé che un eventuale rifiuto di iscrizione – non motivato dalle ragioni espressamente richiamate dalle citate disposizioni legislative e statutarie – non poteva non essere censurato in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, demandate alla Provincia dall'art. 6 della L.R. n. 54/1997.

Pertanto, da una parte l'Ufficio ha invitato il Presidente dell'Associazione a voler riconsiderare la questione nel senso di un bonario componimento della controversia, dall'altra ha sollecitato

l'intervento dell'Amministrazione provinciale, ove l'associazione non avesse riconsiderato la questione.

4.14.5. Rinnovo Consiglio di Amministrazione di una Società di gestione impianti sciistici

Il Capogruppo di minoranza di un comune ha chiesto al difensore civico di esprimersi in ordine alla controversa vicenda della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione degli impianti Sciistici.

In particolare lo stesso poneva diversi quesiti.

In primo luogo si chiedeva di espimere un parere sull'eventuale responsabilità per i soci, i membri del CdA e del Collegio sindacale in conseguenza del lunghissimo periodo di "prorogatio" dello stesso CdA, tenuto conto di quanto previsto dalla legge che disciplinava la proroga degli organi amministrativi.

Altro quesito posto faceva riferimento al fatto se dovesse considerarsi ancora in carica il Presidente (già nominato componente il CdA con decreto dell'ex Sindaco del Comune), a seguito del duplice intervento in autotutela con cui l'attuale

Sindaco aveva dapprima revocato il citato provvedimento di nomina e poi aveva annullato l'atto di revoca.

L'altra problematica faceva riferimento alla necessità, nel caso in cui il Presidente avesse mantenuto il suo incarico, di far designare dalla minoranza un proprio rappresentante per garantire la rappresentatività di ciascuno schieramento.

Sul primo punto, il Difensore civico ha ricordato che il D.L. 16.05.1994 n. 293 (recante "disciplina della proroga degli organi amministrativi") prevede espressamente che le relative norme trovano applicazione nei confronti degli organi e delle "persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici" (art. 1).

Lo stesso D.L. individua quindi i soggetti passibili di eventuali responsabilità (civile o penale), derivanti dalla decadenza degli organi non ricostituiti nei termini di legge (art. 6, comma 3).

Quanto alla posizione giuridica del Presidente, è evidente che l'annullamento dell'atto di revoca avrebbe determinato la reviviscenza dell'originario decreto di nomina; stante quindi il

principio della presunzione di legittimità degli atti; quest'ultimo doveva ritenersi tuttora operante, fin quando non fosse stato rimosso dall'ordinamento (in via amministrativa o giurisdizionale).

Tale conclusione presupponeva ovviamente che gli atti deliberativi del Comune fossero stati regolarmente recepiti dall'Assemblea della Società secondo le norme statutarie e del Codice civile.

Per ciò che concerne infine il terzo quesito, era fuori di dubbio che nell'elezione per la ricostituzione dell'organo in questione doveva concretamente realizzarsi il principio (sancito dall'art. 16 dello Statuto societario e dalla normativa comunale) del rispetto delle minoranze.

Tale tutela doveva naturalmente avere il carattere sia dell'effettività che dell'attualità, nel senso che essa avrebbe dovuto in ogni caso garantire la rappresentanza della minoranza presente nel rinnovato Consiglio comunale; sicché non si comprendeva come la minoranza potesse essere stata "costretta a votare scheda bianca", rinunciando così ad esprimere autonomamente un proprio rappresentante in seno al C.d.A. della Società.

Elenco dei Difensori civici locali in Abruzzo

(aggiornato al 27/04/05)

Comune di Cepagatti (PE) – Avv. Antonello De Rosa
Via A. Forlani, n. 12 - cap. 65012 – tel. 085/97401 – fax 058/974100

Comune di Fossacesia (CH) – Avv. Nicola Sisti
(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)
Via Marina, n. 18 - cap. 66022 – tel. 0872/62221 – fax 0872/622337

Comune di L'Aquila – Avv. Ferdinando Paone
Piazza Palazzo - cap. 67100 – tel. 0862/645369 – fax 645319

Comune di Ortona (CH) – Dr. Sergio Pace
Via Cavour - cap. 66026 – tel. 085/90571 – fax 0862/9066037

Comune di Pescara – Avv. Maria Di Tillio
Piazza Italia, n. 1 – cap. 65100 – tel. 085/4283425 – fax 085/4283315

Comune di Sant'Omero (TE) – Dr.ssa Maria Paola Tarò
Via Falconi, n. 15 – cap. 65012 – tel. 0861/88098 – fax 0861/88555

Comune di Sulmona (AQ) – Avv. Nicola Sisti
(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)
Via Mazara, n. 20 – cap. 67039 – tel. 0864/242287 – fax 0864 – 242298

Comune di Vittorito (AQ) – Prof. Giuseppe Di Tommaso
Via Roma, n. 4 – cap. 67030 – tel. 0864/727366 – 0864/727131 - fax 0864/727100

Comunità Montana Valle del Giovenco – Dr. Maurizio Di Nicola
Via Serafino Rinaldi, n. 40 – cap. 67057 Pescina (AQ) – tel. 0863/841281 – fax 898122

Unione dei Comuni dell'Area Urbana Chieti-Pescara
Dr.ssa Manuela Pierdomenico Tel. 347-7725431
c/o Comune di Francavilla al Mare – Piazza S. Domenico, 1
Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Elenco dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome

Abruzzo
Difensore civico: NICOLA SISTI
Indirizzo: via Bazzano, 2 - 67100 L'Aquila
Telefono: 0862 644802; 0861 245343 (Teramo); 0871 561049 (Chieti); 085 7671 - 47119866 (Pescara);
Fax: +39 0862 23194; 0871 551593 (Chieti); 085 74060 (Pescara)
E-mail:difensore.civico@regione.abruzzo.it

Basilicata
Difensore civico: SILVANO MICELE
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 85100 Potenza;
via Cappelluti, 17 – 75100 Matera
Telefono: +39 0971 74564 - 0835 333713
Fax: +39 0971 330960 – 0835 334883
E-mail: madesimo@regione.basilicata.it

Calabria
Difensore civico: MAI NOMINATO

Campania
Difensore civico: VINCENZO LUCARIELLO
Sede: c/o Regione Campania, Centro Direzionale Napoli
Isola F8, 7° piano- 80143 Napoli
Telefono: +39 081 7783840/834/835
Fax: +39 081 7783837
e-mail: difensore@difensorecivicoregionecampania.it

Emilia Romagna
Difensore civico: ANTONIO MARTINO
Indirizzo: via Largo Caduti del lavoro, 4 - 40122 Bologna
Telefono: +39 051 6492400
Numero verde: 800 515505
Fax: 051/6492280
E-mail: difciv1@regioneemilia-romagna.it

Friuli-Venezia Giulia
Difensore civico: CATERINA DOLCHER
Sede: via Filzi, 21/1 - 34100 Trieste
Telefono: +39 040 364130 e 040 3772220 (Trieste); 0432 506187 (Udine); 0434 529013 (Pordenone); 0481 32688 (Gorizia)
Fax: +39 040 3772289(Udine); 0481 33364 (Gorizia); 0434 529370 (Pordenone)

Lazio
Difensore civico: FELICE MARIA FILOCAMO
Sede: via Giorgione, 18 - 00147 Roma
Telefono: +39 06 65932014 Numero verde: 800 866155
Fax: +39 06 65932015

Liguria
Difensore civico: vacante

Lombardia
Difensore civico: GIORDANO DONATO
Sede: piazza Fidia, 1 - 20159 Milano
Telefono: +39 02 67482, 02/6748267 e 02/6748465
Fax:+39 02 67482487
E-mail: luisella.tasca@consiglio.regione.lombardia.it

Marche
Difensore civico: GIUSEPPE COLLI
Sede: corso Stamira, 49 - 60122 Ancona
Telefono: +39 071 2298483
Fax:+39 071 2298264

Molise
Difensore civico: MAI NOMINATO

Piemonte
Difensore civico: INCANDELA FRANCESCO
Sede: piazza Solferino, 22 - 10121 Torino
Telefono: +39 011 5757387 e 011 5757524
Fax: +39 011 5757386
E-mail: difensore.civico@csr.regione.piemonte.it

Puglia
Difensore civico: MAI NOMINATO

Sardegna
Difensore civico: FRANCO SERRA
Sede: via Roma, 7 - 09125 Cagliari
Telefono: +39 070 660434/35
Numero verde: 1670 60160
Fax: 070 673003

Sicilia
Difensore civico: MANCA LA LEGGE ISTITUTIVA

Toscana
Difensore civico: MORALES GIORGIO
Indirizzo: via Dei Pucci, 4 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 2387800
Numero verde: 800/018488
Fax: +39 055 210230
E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Trentino Alto Adige: Prov. Autonoma di Bolzano
Difensore civico: VOLGGER BURGI
Indirizzo: via Portici, 22 - 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 972744 e 0471 413450
Fax:+39 0471 981229
E-mail: ombudsman@consiglio-bz.org

Trentino Alto Adige: Prov. Autonoma di Trento
Difensore civico: BORGONOVO RE DONATA
Indirizzo: via Manci, Galleria Garbari, 8 - 38100 Trento
Telefono: +39 0461 213190/203
Numero verde: 800 851026
Fax: +39 0461 238989
E-mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

Umbria
Difensore civico: vacante

Valle d'Aosta
Difensore civico: MARIA GRAZIA VACCHINA
Indirizzo: via Festaz, 52 - 11100 Aosta
Telefono: +39 0165 262214 e 0165 238868
Fax: +39 0165 32690
E-mail: difensore.civico@consvda.invalee.it

Veneto
Difensore civico: VITTORIO BOTTOLI
Indirizzo: via Brenta Vecchia 8 - 30175 Mestre (Venezia)
Telefono: +39 041 2383400-401
Numero verde: 800 294000
Fax: +39 041 5042372
E-mail: difciv@consiglio.regione.veneto.it